



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.17/TFT dell'8/12/2022

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 5/12/2022
ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.122

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.
Proc. 10500/875 pfi21-22/PM/fm del 25.10.2022 (Campionato 3° Categoria – CE)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Girolamo Prtillo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle:a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Xhulio Balliu, Pio Bernardo Gennaro, Giuseppe Casertano, Dieye Makhou, Mario Gazzillo, Manuel L'Aprèa e Mattiantonio Sgambato nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Valle alle seguenti gare, tutte valevoli per girone A del campionato di Terza Categoria: il calciatore sig. XhulioBalliu alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Gennaro Pio Bernardo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il sig. Giuseppe Casertano alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.03.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022, il calciatore sig. Dieye Makhou alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. del 27.3.2022, il calciatore sig. Mario Gazzillo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il calciatore sig. Manuel L'Aprèa alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Mattiantonio Sgambato alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Casertano Giuseppe, Makhou Dieye, Gazzillo Mario, L'Aprèa Manuel e Sgambato Mattia Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria: ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022, ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 ed ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; il sig. **Xhulio Balliu**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Pio Bernardo Gennaro**, all'epoca dei fatti

calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Giuseppe Casertano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022 entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Dieye Makhou**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Mario Gazzillo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Manuel L'Aprèa**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Mattiantonio Sgambato**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.S.D. Valle** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Girolamo Pratillo, Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Giuseppe Casertano, Makhou Dieye, Mario Gazzillo, Manuel L'Aprèa e Mattiantonio Sgambato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società **A.S.D. Valle** malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui

al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore **Sig. Girolamo Pratillo**, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in essa erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente **Sig. Girolamo Pratillo** per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Xhulio Balliu tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pio Bernardo Gennaro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Casertano quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Dieye Makhou tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Gazzillo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Manuel L'Aprèa tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mattiantonio Sgambato tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore Sig. Girolamo Pratillo, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Valle la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Valle alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori erano stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Xhulio Balliu due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pio Bernardo Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Casertano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Dieye Makhou due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mario Gazzillo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Manuel L'Aprèa due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mattiantonio Sgambato due (2) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore Sig. Girolamo Pratillo, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Valle la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.119

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Proc.10428/870 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Luca Tagliafierro**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di

Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Ferdinando Amato De Serpis, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. **Ferdinando Amato De Serpis**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio alla gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese disputata in data 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, senza averne titolo perché non tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Luca Tagliafierro della società A.S.D. Albanova Calcio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il calciatore Ferdinando Amato De Serpis tre (3) giornate di squalifica. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Luca Tagliafierro della società A.S.D. Albanova Calcio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Ferdinando Amato De Serpis due (2) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.118

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Proc.10087/865 pfi21-22/PM/ep del 21.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Carmine Giabo**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Società A.S.D. Perdifumo, oggi denominata ASD Akropolis 2021; per rispondere: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Perdifumo – Ascea 2018 del 7.5.2022 valevole per il Campionato Regionale Campania di Seconda Categoria, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Perdifumo nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Alfonso Martuscielli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle Perdifumo – Ascea 2018 del 7.5.2022 valevole per il Campionato Regionale

Campania di Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Perdifumo, pur non essendo tesserato per tale società.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Carmine Giabo della società A.S.D. Perdifumo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Carmine Giabo della società A.S.D. Perdifumo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.120

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Iannone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero.

Proc. 10429/869 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Carlo Martino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma100: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. José Fonseca Duarte Nirton, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo in occasione della gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19; il sig. **Raffaele Di Palma**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Torre del Greco - ViribusUnitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. José Fonseca Duarte Nirton, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. **Josè Fonseca Duarte Nirton**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. ViribusUnitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100) alla gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato; la società **A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100**, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlo Martino, Raffaele di Palma e José Fonseca Duarte Nirton, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società **A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100** malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al

deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Di Palma, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Carlo Martino per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Josè Fonseca Duarte Nirton tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Carlo Martino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Di Palma, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Altresì non può avere rilievo esimente, come pur prospettano i deferiti, la mera richiesta di tesseramento trasmessa dalla società prima della gara, poiché il tesseramento non si era comunque perfezionato, così come previsto dall'art. 40 quater delle N.O.I.F. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare **per: il calciatore Josè Fonseca Duarte Nirton due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Carlo Martino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Di Palma, la sanzione di mesi due di inibizione; per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed €100,00 di ammenda.**

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 5.12.2022

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Publicato in Napoli, lì 8 Dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**